



REGIONE MOLISE

Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro

Allegato "A"

La Giunta regionale
rende noto il seguente

Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature finalizzate alla formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di complessivi n. 3 incarichi di componente esterno del Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali della Regione Molise

Art. 1

Finalità e validità dell'elenco unico

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., la Giunta regionale del Molise indice un pubblico Avviso per l'acquisizione di candidature finalizzate al conferimento di complessivi n. 3 incarichi di componente esterno del Nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente Avviso.
2. L'elenco di cui sopra avrà la validità di tre anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Molise ai sensi della vigente normativa e potrà essere utilizzato, nell'arco temporale di validità, per il conferimento di ulteriori incarichi, ove sia necessario effettuare eventuali sostituzioni in caso di cessazione anticipata, a qualsiasi titolo, degli incarichi già conferiti.
3. La Regione Molise garantisce adeguata pubblicità della procedura e delle modalità di svolgimento della stessa, le pari opportunità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, nell'accesso all'incarico, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, rispetto del principio di trasparenza, imparzialità ed economicità.
4. Il presente avviso si conforma alla vigente normativa in materia e alla disciplina regionale di cui alla DGR n. 335/2024.

Art. 2

Composizione del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è composto da n. 3 esperti, esterni all'Amministrazione regionale, dotati di capacità, conoscenze e competenze specifiche nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.
2. Due componenti sono nominati con provvedimento della Giunta regionale e un componente è nominato con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri di seguito definiti.
3. Il Nucleo di valutazione ha sede presso la sede della Regione Molise in Campobasso.

Art. 3

Funzioni del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale e, per quanto di competenza, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Nucleo di valutazione delle attività dirigenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Disciplina per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione della dirigenza della Regione Molise, svolge le seguenti funzioni:
 - a) monitora il funzionamento complessivo dei sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa, della trasparenza e integrità e dei sistemi di valutazione individuale;
 - b) fornisce supporto tecnico nel processo di definizione degli obiettivi delle strutture e dei dirigenti, necessari per l'elaborazione del piano della performance;
 - c) supporta i direttori delle strutture apicali dell'Amministrazione regionale nella definizione degli obiettivi dei dirigenti e dei relativi indicatori, proponendo se necessario i correttivi necessari per garantire l'omogeneità nella loro definizione;
 - d) provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa ed agli obiettivi dei direttori delle strutture apicali dell'Amministrazione regionale;



- e) supporta gli organi politici nella valutazione dei direttori delle strutture dirigenziali regionali, formulando la proposta di valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi;
- f) valida la relazione sulla performance;
- g) svolge gli altri compiti previsti nel sistema di valutazione dei direttori delle strutture dirigenziali regionali o da altri atti concernenti la valutazione delle prestazioni del personale dirigente;
- h) svolge le funzioni attribuite dalla normativa relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e integrità.

3. Al Nucleo di valutazione, con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, possono essere attribuiti altri compiti concernenti la valutazione della performance organizzativa ed il funzionamento dei sistemi di valutazione.

4. Il Nucleo di valutazione, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 18 della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii., verifica, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti:

a) la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) dispone i parametri valutativi;

c) relaziona agli organi di direzione politica, su specifica richiesta e, comunque, con cadenza annuale, sui risultati dell'attività svolta dai dirigenti, partecipando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi e dello scostamento emerso tra gli obiettivi e i risultati. Il Nucleo comunica ogni elemento utile di conoscenza ai fini del miglioramento dei servizi e della soddisfazione delle esigenze permanenti di aggiornamento e formazione.

5. Il Nucleo di valutazione ha pieno accesso ai documenti amministrativi presso tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

6. Il Nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sulle proprie attività alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

1. Alla presente procedura possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- b. non aver superato la soglia dell'età pensionabile;
- c. idoneità fisica all'impiego;
- d. godimento dei diritti civili e politici;
- e. non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
- f. assenza di condanne penali passate in giudicato e delle cause ostative di cui all'articolo 3, comma 11, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e, in generale, delle cause ostative a stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni;
- g. non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
- h. possesso del diploma di laurea in ambito giuridico/amministrativo/economico, conseguito presso le università statali o non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale o altro istituto universitario statale legalmente riconosciuto, secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. n. 509/99 oppure laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento universitario ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui i candidati siano in possesso di titoli conseguiti all'estero, ai sensi della vigente normativa, devono corredare la domanda di partecipazione anche del decreto con il quale il medesimo titolo accademico è riconosciuto e dichiarato equipollente e/o equivalente;



- i. i candidati devono altresì essere in possesso di un titolo di specializzazione post-universitario nelle materie inerenti all'organizzazione e la gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, il management, la pianificazione e il controllo di gestione, la misurazione e valutazione delle performance;

Qualora i candidati non siano in possesso del titolo di specializzazione post-universitaria sopra descritto al punto i), devono essere comunque in possesso alternativamente

- I. di elevata professionalità e adeguata esperienza, almeno quinquennale, nella gestione e organizzazione delle risorse umane, nella pianificazione e controllo di gestione, nella misurazione e valutazione della performance, nelle materie di trasparenza e anticorruzione;
- II. di elevata professionalità e adeguata esperienza almeno quinquennale quale componente del Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali nel comparto Autonomie locali;

h) buone conoscenze informatiche, della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, anche di una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

Art. 5 Compensi

1. Ai componenti del nucleo di Valutazione della dirigenza spetta un compenso annuo lordo pari a € 15.000,00, oltre ai contributi previdenziali e IVA, se e in quanto dovuti.
2. Ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta altresì il rimborso spese in misura equivalente a quello previsto per i dipendenti con qualifica dirigenziale della Regione Molise.
3. In caso di cessazione anticipata, il compenso verrà liquidato pro quota rispetto al periodo di prestazione svolta.
4. Il compenso annuo spettante a ciascun componente del Nucleo di valutazione potrà essere rideterminato dalla Giunta regionale, in relazione all'effettivo carico di lavoro derivante da eventuali mutamenti dell'organizzazione regionale e/o sopravvenute norme in materia.
5. Il compenso annuo dei componenti del Nucleo di valutazione, in armonia con quanto previsto all'articolo 13, comma 5 della disciplina di cui alla DGR n. 335/2024, sarà liquidato in rate trimestrali.

Art. 5 Presentazione della domanda

1. Le candidature per il presente avviso pubblico sono presentate attraverso il Portale unico del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), entro e non oltre il termine di 20 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel predetto Portale InPA.
2. L'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, è l'iscrizione on line, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>. L'accesso al portale avviene cliccando nella home su "accedi all'area personale" tramite: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Sistema di identità eIDAS.
3. Al primo ingresso, occorre completare la registrazione, flaggando le clausole proposte. A questo punto si avrà accesso all'area riservata personale. Il candidato dovrà:
 - compilare il curriculum vitae cliccando sul pulsante Curriculum. In questo caso tutti i dati registrati nelle varie sezioni verranno riportati nelle domande di partecipazione ai vari concorsi a cui il candidato parteciperà;
 - visualizzare i concorsi in pubblicazione sul portale cliccando sul pulsante Concorsi e selezionando il concorso di interesse potrà presentare domanda. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Nel portale inPA sono disponibili le FAQ per aiutare i candidati nell'utilizzo del portale stesso.
 - al momento dell'invio della domanda verrà generato un codice identificativo univoco che servirà come identificativo per tutta la durata della procedura.



4. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza dell'avviso, anche se già precedentemente inviata. In tal caso verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda inviata in ordine di tempo.
5. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione di tutte le condizioni previste dall'avviso, nonché di tutte le norme regolamentari vigenti. La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
6. Qualora nella domanda di partecipazione risultino omissioni e/o irregolarità sanabili, il competente Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro invita il candidato a perfezionare l'istanza, fissandone il termine massimo. Nel caso in cui il candidato non consegni la documentazione entro i termini richiesti, verrà escluso definitivamente dalla presente procedura.
7. Le integrazioni alla domanda di partecipazione trasmesse autonomamente dai candidati dopo la scadenza del bando non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

Art. 6

Obbligo di riservatezza e esclusività

1. I componenti del Nucleo di valutazione hanno l'obbligo di riservatezza in relazione all'attività lavorativa svolta in seno al Nucleo stesso. Pertanto, sono tenuti a non divulgare e/o utilizzare per qualsiasi propria utilità le informazioni, dati e notizie riservate o confidenziali di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
2. Le informazioni, i dati e le notizie riservate, comunicate ai membri del Nucleo di valutazione da enti sub regionali, società controllate, consulenti, collaboratori, sono anch'esse soggette all'obbligo di riservatezza.

Art. 7

Incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e cause ostative

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i componenti del Nucleo di valutazione della dirigenza non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono essere nominati associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.
3. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione persone fisiche che:
 - a) siano state condannate, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione regionale, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - c) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Regione Molise;
 - d) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Regione Molise;
 - e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso la Regione Molise, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
 - f) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di Nucleo di valutazione o di Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;
 - g) siano componenti degli organi della Regione Molise, ovvero titolari di rapporti di lavoro dipendente o di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con la Regione Molise o, comunque per la propria attività essere in conflitto di interessi con essa;
 - h) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Regione Molise;
 - i) siano revisori dei conti della Regione Molise;
 - j) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023.



Art. 8

Durata e Modalità di funzionamento

1. Il Nucleo di valutazione svolge le proprie funzioni per un periodo di tre anni. Tuttavia, al fine di evitare vuoti funzionali alla scadenza del proprio mandato nell'ottemperamento delle attività e delle scadenze riconnesse al ciclo annuale della performance, il Nucleo di valutazione svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Nucleo.

Tale condizione si realizza anche nell'ipotesi di elezione del nuovo Presidente della Regione in conseguenza del rinnovo del Consiglio regionale.

2. L'incarico ai componenti del Nucleo può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta.

3. Qualora un componente del Nucleo intenda risolvere il contratto prima della scadenza, deve comunicare la volontà di risoluzione con un preavviso minimo di trenta giorni. La nomina del nuovo componente deve essere effettuata attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito di apposito avviso pubblico in corso di validità, sono risultati idonei. In mancanza di idonei, dovrà essere emanato un nuovo avviso pubblico, secondo la procedura di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento.

4. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata del Nucleo di valutazione.

5. La Giunta regionale provvede:

- a) a dichiarare la decadenza per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
- b) a revocare l'incarico per grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

6. Il Nucleo di valutazione, nella prima seduta di insediamento, elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento di questi, le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal componente più anziano per età anagrafica.

7. Il Presidente del Nucleo assicura il buon andamento dei lavori anche in relazione alla perdurante assenza dei componenti segnalando, mediante dettagliata relazione, al Presidente della Giunta regionale e/o al Presidente del Consiglio regionale (nel caso in cui il componente sia di nomina consiliare) la situazione di disagio. In tale caso, ricorrendone le condizioni, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, provvede a quanto previsto al comma 4, lett. b) del presente articolo.

8. Il Nucleo adotta le proprie motivate valutazioni a maggioranza.

9. Il Nucleo può adottare i pareri di valutazione anche in assenza o impedimento di uno dei componenti; in tale ipotesi, in caso di contrasto di parere, prevale quello del Presidente e, in assenza o impedimento di questi, quello del componente presente più anziano per età anagrafica.

10. Il Nucleo di valutazione provvederà, al momento dell'insediamento, a definire con proprio regolamento i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento, assicurando almeno due sedute mensili.

Art. 9

Descrizione della procedura per la individuazione dei componenti

1. Le competenti strutture della Giunta regionale provvedono, ai fini dell'individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione, a:

- a) predisporre un avviso pubblico, da approvarsi con deliberazione giuntale previa condivisione del testo con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, finalizzato alla formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell'incarico di componente del Nucleo di valutazione della dirigenza, pubblicato nelle forme di rito previste dalla vigente normativa;
- b) predisporre una proposta di provvedimento giuntale per la individuazione di un'apposita commissione valutatrice che, a seguito della verifica dell'ammissibilità dei candidati con riferimento ai soli requisiti formali di ricevibilità delle istanze, condotta dal Servizio competente in materia di risorse umane, è incaricata dell'istruttoria inerente la enucleazione e la classificazione dei titoli posseduti dai candidati nonché delle esperienze professionali, procedendo quindi alla formazione di distinti elenchi di idonei e di non idonei all'incarico, tenuto conto del grado di rilevanza, di attinenza e di coerenza rispetto a quanto richiesto dall'apposito avviso di cui al precedente punto a);
- c) la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., con proprio atto, nominano i componenti del Nucleo di valutazione della dirigenza individuando i candidati cui conferire l'incarico dall'elenco degli idonei predisposto secondo le modalità di cui al precedente comma b);
- d) Per l'accesso agli incarichi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione regionale garantisce le pari opportunità tra uomini e donne.



Art. 10

Valutazione dell'attività dirigenziale

1. Ai fini della valutazione, costituiscono riscontri oggettivi:
 - a) gli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica e assegnati ai direttori delle strutture dirigenziali apicali;
 - b) gli obiettivi definiti dai direttori delle strutture dirigenziali apicali e assegnati ai direttori delle sottordinate strutture dirigenziali;
 - c) la relazione annuale sull'attività svolta dal dirigente interessato, rispetto agli obiettivi assegnati, i risultati conseguiti e le argomentazioni giustificative degli eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati raggiunti;
 - d) le risultanze del controllo di gestione.
2. Il Nucleo di valutazione, ravvisandone l'opportunità, può disporre l'audizione dei dirigenti. Nei casi in cui venga accertata l'inosservanza delle direttive generali e/o regionali e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi, il Nucleo di valutazione, ravvisandone l'opportunità, può disporre l'audizione dei dirigenti.

Art. 11

Validazione della Relazione della performance

1. Il Nucleo di valutazione predispone la validazione della relazione di valutazione tenendo conto:
 - a) del rendimento del valutato in relazione al conseguimento degli obiettivi organizzativi e individuali e alle modalità di gestione delle risorse umane;
 - b) della competenza del valutato in relazione alle capacità tecniche richieste;
 - c) della qualità e quantità delle risorse finanziarie, umane e strumentali realmente disponibili;
 - d) del rispetto delle eventuali direttive;
 - e) del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa;
 - f) dell'entità e della natura del contenzioso, anche stragiudiziale, determinato dall'espletamento delle attività;
 - g) dell'esito del contenzioso di cui al punto precedente.

Art. 12

Struttura regionale di supporto

1. Per garantire e favorire lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 3 e assicurare la disponibilità di tutte le specifiche informazioni relative a ciascuna attività svolta presso ogni struttura dell'amministrazione regionale, è costituita una unità operativa organica regionale di supporto al Nucleo di valutazione afferente alla struttura dirigenziale della Giunta regionale.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal responsabile dell'unità operativa organica competente.
3. I principali compiti riconosciuti all'organismo di supporto sono quelli volti a:
 - a) garantire il collegamento con il Nucleo di valutazione e l'amministrazione regionale;
 - b) garantire la gestione procedimentale e documentale del processo valutativo;
 - c) assicurare il supporto all'attività di valutazione interna, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, per la definizione degli strumenti di incentivazione individuali o legati a specifici progetti, per la individuazione di indicatori di risultato qualitativo e quantitativo nel sistema di incentivazione del comparto;
 - d) assicurare il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione della prestazione, in particolare nei casi di pareri difformi.

Art 13

Adempimenti procedurali

1. La valutazione delle istanze e dei relativi curricula verrà effettuata da un'apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, viene trasmesso l'elenco alfabetico dei candidati che hanno inviato la domanda unitamente alle relative istanze.
3. L'elenco dei candidati idonei sarà approvato dalla Giunta regionale del Molise e pubblicato sull'albo pretorio del sito web istituzionale della Regione Molise.



4. La pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei e/o non idonei, pubblicata nella sezione Albo pretorio on line del sito web istituzionale dell'Amministrazione nonché nelle ulteriori forme di rito previste dalla vigente normativa, ha effetti di pubblicità legale.

Art. 14

Trattamento e protezione dei dati personali

1. L'Amministrazione, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura comparativa esclusivamente ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso.
2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso una modalità di gestione sia manuale che informatizzata della domanda.
3. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento dà luogo alla esclusione dalla presente procedura.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore generale della Giunta regionale, che individua il responsabile del procedimento.
5. I dati personali dei candidati vengono raccolti presso il Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro per le finalità istituzionali.

Art. 15

Pubblicazioni

1. Il presente avviso è pubblicato nel portale unico del reclutamento InPA e nel sito web istituzionale della Regione Molise nelle seguenti sezioni:
www.regione.molise.it > Albo pretorio
www.regione.molise.it > selezioni e concorsi
www.regione.molise.it > amministrazione trasparente > bandi di concorso.

Art. 16

Cause di inammissibilità, irricevibilità e di esclusione

1. Costituiscono cause di irricevibilità alla presente procedura: le domande che non pervengono entro i termini indicati dal bando.
2. Costituiscono cause di inammissibilità alla presente procedura: invio della domanda di partecipazione non utilizzando il portale InPA.
3. Costituiscono cause di esclusione alla presente procedura: non risultare in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

Art. 17

Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di procedura comparativa, senza obbligo di comunicarne le motivazioni e senza che i partecipanti possano vantare diritti nei confronti della Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di comunicazione agli interessati.



Informativa ai candidati (art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

- a) Identità e dati di contatto. Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Regione Molise; legale rappresentante: Presidente della Giunta regionale; sede: via Genova, 11 – 86100 Campobasso; dati di contatto: telefono: 0874 429948 – 429941 – 429933; casella di posta elettronica certificata (Pec): regionemolise@cert.regione.molise.it
- b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO). Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer) il dott. Mario Cuculo che è contattabile attraverso i seguenti canali: mail: dpo@regione.molise.it; telefono 08744291.
- c) Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
- d) Trasferimento dati a paese terzo. Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all'Unione Europea.
- e) Periodo di conservazione dei dati. I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva rendicontazione e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.
- f) Diritti sui dati. Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016:
 - diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
 - diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico). In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere al Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro, indirizzo mail regionemolise@cert.regione.molise.it.
- g) Reclamo. Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
- h) Profilazione Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.